****

**COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO**

(Provincia di Rieti)

Repubblica Italiana

“CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE DI PATERNO.

L’anno **duemilaventi** addì del mese di in Castel Sant’Angelo e nella Casa Comunale , avanti a me , ***Dott.sa Manuela De Alfieri*** Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 es.m.i. , si sono costituiti : --**da una parte**:l’Arch. Cricchi Giancarlonato ad Antrodoco (RI) il 05/09/1964, e residente per la carica presso il Comune di Castel Sant’Angelo, che dichiara di intervenire in questo atto nella qualità di Responsabile Ufficio Tecnico – Settore 3° - Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata, per conto del Comune di Castel Sant’Angelo – cod. fisc. 00109350579, che rappresenta ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. .--

**dall’altra parte**: -Il Sig. , nato a (RI) il ed ivi residente in Via …………….. n. codice fiscale ;

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io Segretario Generale rogante sono personalmente certo. --

**PREMESSO**

**- che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15.10.2008, il Comune di Castel Sant’Angelo approvava, da ultimo, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, ai sensi del DPR n. 285 del 10.09.1990;

**- che**, con delibera di Giunta Comunale del .2020 si procedeva ad assegnare, in assenza di altre richieste analoghe, un’area di mq. 7,00 posta nel Cimitero della frazione di Paterno, meglio descritta al successivo art. 2, per la realizzazione di n. 6 loculi privati al prezzo di €. 450,00 al mq. e pertanto al costo complessivo di euro 3.150,00;

**- che**, siconstata il pagamento dell’intero canone di concessione previsto e quindi si può procederealla sottoscrizione in forma pubblica del presente atto;

**VISTO**

Il “Titolo III” art. 40 e seguenti del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, laddove risulta disciplinata la concessione di aree destinate alla costruzione di cappelle gentilizie;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** – Il Comune di Castel Sant’Angelo, in persona del Responsabile Ufficio Tecnico - Settore 3° - Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata, come sopra qualificata, concede, al sig. Pirri Damiano , che accetta, si obbliga e stipula per sé ed eredi, l’uso di un’area cimiteriale per la realizzazione di n. 6 loculi privati.

**ART. 2** - L’area concessa individuata nella planimetria allegata, delle dimensioni di ml 3,50 x 1,00 e ml 2,60 x 1,00 per una superficie complessiva di mq. 6,10, è posta nel cimitero della frazione di Paterno del Comune di Castel Sant’Angelo e confina con: lati nord e ovest con passaggio interno, lato est con cappelle esistenti, lato sud con muro di recinzione del cimitero.

**ART. 3** – La presente concessione ha durata di anni **99** (novantanove), decorrenti dalla data di stipula del presente contratto di concessione. Pertanto, salvo rinnovo, la scadenza della concessione cimiteriale è fissata alla data del .

Il manufatto costruito sull’area oggetto di concessione, come previsto dall’art. 953 del Codice Civile, alla scadenza della concessione, salvo rinnovo oneroso della medesima, entrerà nella piena proprietà del Comune di Castel Sant’Angelo.

**ART. 4** – Per la presente concessione cimiteriale, il concessionario ha corrisposto al Comune di Castel Sant’Angelo la somma di Euro 3.150,00(diconsi Euro tremilacentocinquanta/00) quale canone concessorio, mediante versamento effettuato n. in data sul C/C IBAN IT92L0306914601100000046062 intestato al Comune di Castel Sant’Angelo, come da documentazione agli atti.

Il concessionario si impegna alla presentazione del progetto secondo le modalità, entro 12 (dodici) mesi dalla data della presente concessione, pena la decadenza, ead ultimarla, entro i 36 (trentasei) mesi successivi al rilascio dell’autorizzazione, pena la decadenza della suddetta concessione.

Per motivate ragioni di carattere tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 (dodici) mesi.

**ART. 5** – La presente concessione non potrà essere oggetto di alienazione, ma solo di successione nei modi e forme previsti dalla normativa vigente. In particolare la concessione non può essere fatto oggetto di attività di lucro o speculazione da parte del concessionario. **ART. 6** – L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui il concessionario e i suoi eredi dovranno incondizionatamente sottostare. **ART. 7** - Oltre ai costi di realizzazione della sepoltura, restano a carico del concessionario, o suoi eredi, tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa che, all’uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall’Ufficio Tecnico Comunale che dall’Autorità Sanitaria competente.

Restano altresì a carico del concessionario o suoi eredi, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza dei loculi privati.

**ART. 8** –In applicazione dell’art. 37 del citato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria il diritto di sepoltura è riservato al concessionario ed ai componenti la sua famiglia, fino al completamento, La famiglia del concessionario, ai sensi del primo comma dell’art. 93 del DPR 10.9.1990, n. 285, è da intendersi composta da:

1. – il coniuge;
2. – i parenti in linea retta e collaterale fino al 6° grado;
3. – gli affini fino al 6° grado;

**ART. 9** – Gli aventi diritto, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento al momento in vigore, potranno domandarne la riconferma che potrà essere concordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all’atto della richiesta. In mancanza di tale richiesta l’area a suo tempo concessa in uso, unitamente al manufatto realizzato, rientrerà nella piena disponibilità del Comune ed i resti di coloro che hanno avuto ricovero nella sepoltura verranno esumati per la conservazione.

**ART. 10**– L’estinzione della presente concessione è regolata dall’art. 65 del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

**ART. 11** – Nel caso di rinuncia tacita od espressa del diritto di sepolcro da parte del concessionario, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso dell’area cimiteriale, con libertà di concessione.

**ART. 12** – Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285 e di quello comunale, approvato con deliberazione consiliare n. n. 45 del 15.10.2008, nonché alle norme generali sulle concessioni demaniali.

**ART. 13** – Il Comune concedente, ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003, del D.Lgs 101 del 10.08.2018 e successive modifiche ed integrazioni, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nella presente concessione, nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, acconsente fin d’ora alla gestione ed alla comunicazione dei citati dati per le finalità connesse al corretto e puntuale adempimento degli obblighi, all’assolvimento degli oneri e all’esercizio dei diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui l’Ente concessionario sia legittimato.

**ART. 14** – Le spese per i bolli, diritti, registrazione e tutte quelle eventuali consequenziali che possono occorrere, sono a carico del concessionario.

**ART. 15** – Si dà atto che lo schema di questo contratto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del .2020.

Le parti mi dispensano dal dare lettura degli atti e documenti richiamati nel presente contratto e ciò per espressa volontà, avendo esse parti dichiarato di conoscere il contenuto degli atti suddetti.------------------------ Richiesto io Segretario, ricevo questo atto, che ho pubblicato mediante lettura fattane alle parti sopra costituite che lo dichiarano conforme alla loro volontà e quindi lo sottoscrivono unitamente a me.---IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE: ***Arch. Cricchi Giancarlo***

- IL CONCESSIONARIO:

- IL SEGRETARIO COMUNALE:***Dott.sa Manuela De Alfieri***